

**COMUNE DI POMARETTO**

**PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE DEI  
CONTI IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI  
RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI**

**IL REVISORE DEI CONTI**

***Dott.ssa Sara Arduino***

## VERBALE DEL REVISORE DEI CONTI

La sottoscritta Dott.ssa Sara Arduino, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino a far data dal 1.04.2015 al numero 3945

### **premessò:**

- di essere stata nominata Revisore dei Conti del Comune di Pomaretto con deliberazione del C.C. N. 11 del 27.04.2018;
- di avere ricevuto in data 06.04.2021 la documentazione da esaminare ai fini della proposta di riaccertamento ordinario dei residui;
- di avere esaminato la documentazione pervenutale;

### **considerato:**

- che il comma 4 dell'art. 3 del D. Lgs n.118/20111, che disciplina le operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi, recita: *“Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. [...]. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate e esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale*

*di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate”;*

- il paragrafo 9.1 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;
- le determine/atti di riaccertamento assunte/i in via istruttoria dai singoli responsabili di entrata e di spesa e della relativa documentazione probatoria;
- che i residui approvati con il rendiconto della gestione dell'esercizio precedente non possono essere oggetto di ulteriori re-imputazioni, ma possono costituire economie o diseconomie di bilancio;
- che in base al Principio Contabile applicato concernente la Contabilità Finanziaria, Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, così come integrato e modificato dal D. Lgs. n.126/2014, tutte le amministrazioni pubbliche interessate effettuano annualmente, prima della predisposizione del rendiconto e con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a:
  - a) verificare la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;

- b) l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o del l'impegno;
  - c) il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;
  - d) la corretta classificazione ed imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio;
- che l'organo di revisione ha proceduto alla verifica dei dati sulla base della documentazione esibita dall'Ente, come da carte di lavoro acquisite agli atti;

Detta ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:

- a) i crediti di dubbia e difficile esazione;
  - b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
  - c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;
  - d) i debiti insussistenti o prescritti;
  - e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;
  - f) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile;
- che, alla luce della normativa sopra richiamata, tramite deliberazione della Giunta del Comune in vista dell'approvazione del rendiconto di gestione, viene disposto il riaccertamento ordinario dei residui, attraverso il quale si procede alla cancellazione dei residui attivi e passivi non assistiti da obbligazioni giuridicamente perfezionate;
  - che attraverso la delibera di Giunta si dispone di procedere alla verifica della fondatezza giuridica dei crediti e dei debiti accertati e impegnati sulla competenza dell'esercizio 2020 e della loro esigibilità alla data del 31.12.2020;

- il parere di regolarità contabile e di controllo preventivo contabile del responsabile del servizio finanziario

**conclude**

esprimendo parere favorevole in ordine alla proposta di riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2020, in considerazione dell'osservanza delle norme di legge, dello statuto dell'Ente, delle norme del Regolamento di contabilità e dei principi contabili così come definiti nel DLgs. n. 118/201, nonché della coerenza, congruità e attendibilità delle variazioni proposte.

Torino, 06.04.2021

Il Revisore dei Conti

Dott.ssa Sara Arduino

